

Registro Generale n. 373/2024

pubblicata il 06/03/2024

Reg. del Settore n. 58 / 2024



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 1 - PERSONALE CONTR.GEST. EFF.AMMINIST.
UNIVER. RICERCA POL. TRASP. PART.

Oggetto: Liquidazione somme per ferie maturate e non godute in favore del dipendente "omissis" - ex Cat. D6 - a seguito di risoluzione del rapporto di lavoro per pensionamento

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 373/2024

pubblicata il 06/03/2024

Reg. del Settore n. 58 / 2024

**Settore 1 - PERSONALE CONTR.GEST. EFF.AMMINIST. UNIVER.
RICERCA POL. TRASP. PART.**

Matilde Fittante

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Liquidazione somme per ferie maturate e non godute in favore del dipendente "omissis" - ex Cat. D6 - a seguito di risoluzione del rapporto di lavoro per pensionamento

Il Direttore di Settore

Premesso che :

- il dipendente ... *omissis* ..., le cui generalità sono riportate nell'allegato prospetto non pubblicato, dipendente a tempo indeterminato e pieno ex Cat. D6 del Comune di Cosenza, è stato collocato a riposo a far data dal 1° Settembre 2022 avendo maturato i requisiti di legge per accedere al trattamento di quiescenza;

Considerato che, in previsione del collocamento a riposo, il dipendente ... *omissis* ... non ha potuto usufruire di tutte le ferie per motivi di malattia post intervento;

Accertato che alla data della cessazione dal servizio del dipendente risultava per le motivazioni su esposte, un residuo di ferie maturate e non godute pari a complessivi n. 14 giorni di ferie dell'anno 2022;

Preso atto che l'art. 5, comma 8 del DL 95/2012, ha introdotto il divieto generale di corrispondere il trattamento economico sostitutivo delle ferie non fruiti, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, per qualsivoglia causa, stabilendo che "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

Richiamato il quadro normativo vigente in materia di fruizione delle ferie che può essere così riassunto:

- L'art. 2109 del codice civile espressamente stabilisce che le ferie sono assegnate dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore;
- Il diritto comunitario (art. 7 della Dir. 2003/88) nel sancire l'irrinunciabilità delle ferie annuali fa salva la previsione di una indennità sostitutiva nell'ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, ipotesi recepita con l'art. 10 del D. Lgs. n. 66/2003;
- l'art.28 del comma 11 del CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018, in linea con il principio comunitario, ha stabilito che "Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono

monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative".

Atteso inoltre che, sia la Corte Costituzionale che la giurisprudenza, chiamate ad esprimersi al riguardo, escludono la monetizzazione delle ferie in caso di cessazione del rapporto di lavoro per cause prevedibili (dimissioni volontarie, mobilità, pensionamento, raggiungimento limiti di età) laddove quest'ultime consentano, comunque, di pianificare per tempo la fruizione delle ferie da parte del dipendente interessato, ma, di contro, consente una applicazione meno rigorosa del divieto nei casi in cui la fruizione del diritto alle ferie risulti essere dovuto per motivi di salute lavoratore e, pertanto, la causa del mancato godimento non sia imputabile al lavoratore;

VISTO, altresì, il parere n. 0094806 del 9.11.2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il quale ribadisce che la ratio del divieto consiste nel contrastare gli abusi dovuti dall'eccessivo ricorso alla monetizzazione delle ferie a causa dell'assenza di programmazione e controllo, e non ipotesi di specifiche cause estintive del rapporto di lavoro, nonché eventi che, in quanto prolungati possono determinare la risoluzione del rapporto di lavoro, ed eventi non imputabili alla volontà del lavoratore ed alla capacità organizzativa del datore di lavoro;

Ritenuto, sulla base delle considerazioni sopra dette e dei pareri del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento della Ragioneria dello Stato, nonché in linea con la Corte Costituzionale, che sussistano nel caso di specie tutti i presupposti di fatto per il riconoscimento del pagamento delle ferie maturate dal suddetto dipendente alla data del 01/09/2022, e non godute per sopravvenute ed indilazionabili esigenze personali "motivi di salute".

VISTO i CCNL del Comparto Enti Locali vigenti;

QUANTIFICATA la somma dell'indennità sostitutiva di n. 14 giorni di ferie, maturate e non fruita a favore del dipendente ... *omissis* ...;

DATO ATTO, sulla base dei conteggi predisposti dall'ufficio stipendi riportati nell'allegato prospetto alla presente determinazione, la somma da corrispondere a titolo di monetizzazione ferie maturate e non godute pari a € 1.355,39 oltre oneri riflessi ed Irap a carico Ente;

VISTO che la spesa a carico dell'ente trova copertura finanziaria ai seguenti capitoli bilancio dell'esercizio 2022 in conto residui:

- cap. 210/0 – € 1.355,39 Impegno n. 3258/2022 per oneri diretti;
- cap. 212/0 – € 322,58 Impegno n. 99/2022 per oneri riflessi;
- cap. 307/0 - € 115,21 Impegno n. 3522/2022 per IRAP;

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

VISTA la deliberazione del Giunta n. 39/2023 di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il D. Lgs. 36/2023;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione

amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis* comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'art. 184, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta liquidazione di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

DETERMINA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende espressamente richiamata e confermata:

1. Di corrispondere al dipendente ... *omissis* ..., le cui generalità sono riportate nell'allegato prospetto non pubblicato, collocato a riposo per pensionamento con decorrenza dal 01/09/2022, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate nell'anno 2022 e non godute, la somma lorda pari ad € 1.355,39, oltre oneri riflessi e IRAP, così come quantificata dall'Ufficio stipendi per come riportato nell'allegato prospetto non pubblicato;
2. Di imputare somma la complessiva, inclusi oneri riflessi e IRAP, di euro 1.793,19 a carico dell'Ente, regolarmente riportata in conto residui, come di seguito indicato:
 - cap. 210/0 – € 1.355,39 Impegno n. 3258/2022 per oneri diretti;
 - cap. 212/0 – € 322,58 Impegno n. 99/2022 per oneri riflessi;
 - cap. 307/0 - € 115,21 Impegno n. 3522/2022 per IRAP;
3. di dare atto che il pagamento della somma spettante avverrà con accredito bancario sull'Iban già comunicato all'ufficio stipendi;

Di trasmettere copia della presente al legale di fiducia all'interessato, all'ufficio stipendi, all'ufficio pensioni e al Settore 13° per i provvedimenti di competenza.

ELENCO ALLEGATI

- 1 - File PDF NON PUBBLICATO - prospetto ferie Vanni Giulio
- 2 - File PDF NON PUBBLICATO - richiesta liquidazione ferie Vanni Giulio

Il Direttore di Settore

Cosenza 26/02/2024

Matilde Fittante

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole.-

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
E RISORSE FINANZIARI

Cosenza 04/03/2024

Giuseppe Bruno